



Venezia, 22-05-2018

nr. ordine 1112
Prot. nr. 134

All'Assessore Paolo Romor

e per conoscenza

Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Modalità di svolgimento delle preselezioni bando per sostituti gondolieri - INTERPELLANZA ai sensi dell'art. 8 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso e richiamato qui

1. tutto quanto già esposto e descritto con l'interpellanza n. d'ordine 1104 (prot. n. 129) del 15.05.2018, pubblicata nel sito web comunale:

http://consigliocomunale.comune.venezia.it/?pag=srchatti_2_1375&m=1_componenti

premessato che

2. il bando prevede che vi sia una fase di preselezione "...che consiste nel superamento di un esame attitudinale preliminare di voga effettuata a prua di una gondola da traghetto "da parada" atto ad individuare i migliori candidati idonei alla frequentazione al corso. Tale prova verrà espletata all'interno dell'Arsenale di Venezia, a partire dal giorno 14 Maggio 2018 (entrata portale dei Leoni-Campo Arsenale). I candidati verranno avvisati del giorno e dell'orario a cui saranno chiamati a svolgere la preselezione attraverso un SMS al numero di cellulare indicato dal candidato nell'istanza. L'idoneità dei candidati alla frequentazione del corso sarà valutata dal Comitato di Gestione";

3. il bando prevede poi, come secondo passaggio, il vero e proprio corso "Arte del Gondoliere", sviluppato in due parti: teorico e pratico.

Con riferimento a quest'ultimo, si prevede espressamente che "la prova di voga da poppa con gondola da nolo (prova pratica) verrà valutata dal Comitato di Gestione a fine corso" mentre invece per quella teorica nulla si dice al riguardo;

4. l'Allegato A del Regolamento Comunale per il servizio pubblico di Gondola prevede, fra l'altro, che "per l'iscrizione al ruolo specifico dei Gondolieri [...] è requisito precipuo soggettivo il possesso del certificato professionale che si consegue con: - il superamento di una prova di voga...previo esame da parte di una Commissione composta nel rispetto dei principi posti dall'art. 35 e dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001...";

5. il richiamato art. 35, comma 3, prevede che "le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire...";

premessato altresì che

6. il DPR 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi", sancisce all'art. 6, comma 4, che: "le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione" mentre all'art. 13, comma 1, prescrive che "durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri...";

considerato che

7. al bando hanno risposto ben 238 persone, tra uomini e donne;

8. venerdì 18 maggio, con prot. n. 2018/246033, è stata pubblicata nella sezione "live" del sito comunale la graduatoria risultante dalle preselezioni, svoltesi nei tre giorni precedenti, ed i candidati idonei sono risultati solo 90 ma, a quanto sembra, solo i primi 60 frequenteranno il corso teorico-pratico (gli altri 30 fungerebbero da "riserva");

9. nello stesso atto si comprende, anche se non era affatto noto in precedenza (!), che hanno superato la preselezione soltanto i candidati con punteggio superiore a 28. Si continua ad ignorare invece, tutt'ora, perché non scritto da nessuna parte, come si potesse mai oltrepassare questa importante soglia;

10. la giurisprudenza si è soffermata sulla natura della fase preselettiva dei concorsi, affermando che *"la prova preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfolciare la platea degli stessi..."* (Tar del Lazio, sez. III bis, sentenza 10.01.2014 n. 287).

In realtà, per com'è stato formulato il bando, la preselezione è da considerare un vero e proprio esame posto che solo i primi 60 candidati faranno il corso per il conseguimento della certificazione, diventando sostituti gondolieri;

11. secondo quanto raccontato da più concorrenti, la citata preselezione, svoltasi in gran segreto all'Arsenale, è durata pochissimi minuti e questo potrebbe aver reso particolarmente difficile, per la Commissione valutatrice, farsi un'idea precisa su quali fossero i concorrenti migliori e in che modo attribuire dunque i punteggi;

12. sempre secondo la testimonianza dei candidati, sembra proprio che non sia stata fatta alcuna registrazione della concreta *"prova di voga effettuata a prua di una gondola da parada"* svolta (barca condotta a poppa da un gondoliere e con i quattro commissari a bordo). Se ne deduce che, di fatto, non potrebbe svolgersi alcuna verifica concreta, a posteriori, rispetto alla graduatoria stilata dalla Commissione e ai punteggi attribuiti a ciascun candidato;

13. la giurisprudenza ha ben chiarito che *"ai sensi dell'art. 22, Legge 7 agosto 1990 n. 241, sussiste il diritto di accesso del candidato ad una procedura concorsuale agli atti interni della stessa e dunque agli elaborati delle prove degli altri candidati positivamente giudicati nella stessa seduta, anche al fine di desumere elementi di convinzione circa l'utilizzo da parte della commissione d'esame di un medesimo criterio di valutazione di tutti i candidati che escluda macroscopiche incongruenze o palesi aberrazioni e dunque l'eventuale vizio di eccesso di potere"* (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31.10.1997 n. 1249);

14. appare piuttosto singolare che, prima della pubblicazione della graduatoria, circolasse già in città una lista (pervenuta, in forma anonima, anche al sottoscritto) con l'indicazione di 55 nomi di possibili "vincitori" del qui descritto bando;

**premesse e considerato tutto quanto sopra,
si chiede**

1) di spiegare, innanzitutto, quali sono *"i criteri di valutazione dei candidati ed...i requisiti minimi per il rilascio del certificato a fine corso"* che la Commissione di Gestione avrebbe dovuto predeterminare *"in sede di prima seduta e in apertura di verbale"*;

2) se e dove, all'interno del bando o altrove, siano stati illustrati, anticipatamente, ai concorrenti i criteri con cui sarebbero state valutate le prove pratiche di voga nonché il fatto che avrebbero dovuto ottenere almeno 28 punti per superare la preselezione;

3) se non si ritenga contrario alle norme del citato DPR 487/1994 lo svolgimento "al chiuso" delle preselezioni, data la loro natura di prove pratiche (la *ratio* della "segretezza" è prescritta dal legislatore per le sole prove scritte, ove si potrebbe copiare);

4) di spiegare, nel caso di accesso agli atti da parte dei concorrenti esclusi, quali atti e/o documenti potranno essere estratti ed esaminati per verificare la correttezza delle valutazioni fatte dalla Commissione giudicatrice, in sede di preselezioni;

5) se non si ritenga gravissima la circostanza secondo cui, da un confronto tra l'elenco di nominativi sopra citato e la graduatoria pubblicata, risulterebbe che almeno 36 nomi, sui 55 indicati, sia stato azzeccato, cioè risulti tra i 60 "idonei" (ne risulterebbero, peraltro, altri 6 fra i 30 nomi di "riserva"). Dunque una percentuale di oltre il 65% di "successo", resa ancor più incredibile dal fatto che i nomi dei 238 candidati non erano stati resi noti, se non fino alla pubblicazione della graduatoria stessa.

Davide Scano